



SISTEMA INTEGRATO 231 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 4 ottobre 2011

Ultima revisione approvata dal Consiglio di Amministrazione il 13 giugno 2017

CSI-PIEMONTE

Sede legale in Torino, Corso Unione Sovietica, 216

Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n. 01995120019

Precedenti modifiche ed aggiornamenti del documento:

Modificato dal CdA nella seduta del 24 novembre 2011

Aggiornato dal Direttore Generale in data 28 marzo 2012

Modificato dal CdA nella seduta del 21 dicembre 2012

Modificato dal CdA nella seduta del 26 marzo 2013

Modificato dal CdA nella seduta del 5 agosto 2014

Aggiornato dal Direttore Generale in data 12 giugno 2015

Modificato dal CdA nella seduta del 26 gennaio 2016

Modificato dal CdA nella seduta del 23 febbraio 2016

INDICE

PREMESSA.....	5
SEZIONE PRIMA	7
1 IL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL CSI-PIEMONTE	7
1.1. DAL MODELLO 231 AL SISTEMA INTEGRATO.....	7
1.2 IL DUALISMO DEL SISTEMA INTEGRATO	8
2 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	10
2.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	10
2.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO.....	10
2.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO	19
2.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	19
2.5. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	20
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CSI-PIEMONTE.....	22
3.1. BREVI CENNI SULLA NATURA E LE FINALITÀ DEL CSI-PIEMONTE	22
3.2. ADOZIONE DEL MODELLO	22
3.3. DEFINIZIONE DEL MODELLO E SUA EVOLUZIONE	23
3.4. I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	24
3.5. ULTERIORI SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI.....	25
3.6. SISTEMA DOCUMENTALE DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CSI-PIEMONTE	27
• <i>CODICE ETICO</i>	28
• <i>PROTOCOLLI OPERATIVI</i>	28
• <i>SISTEMA SANZIONATORIO</i>	29

3.7.	DESTINATARI DEL MODELLO	29
3.8.	PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO - PROCESSI STRUMENTALI/FUNZIONALI	30
•	PERCORSO DI DEFINIZIONE DELLE AREE A RISCHIO REATO.....	30
•	LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO.....	30
3.9.	ATTIVITÀ A RISCHIO REATO E REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE	32
4	ORGANISMO DI VIGILANZA	40
4.1.	COMPOSIZIONE	40
4.2.	NOMINA, DURATA IN CARICA E COMPENSO	41
4.3.	CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA E DECADENZA	41
4.4.	POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	43
4.5.	PIANO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	45
4.6.	INTEGRAZIONE DEI CONTROLLI AZIENDALI	45
4.7.	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	45
4.8.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	46
5	SISTEMA SANZIONATORIO	48
6	AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	50
6.1.	INFORMAZIONE AL PERSONALE E FORMAZIONE	50
•	INFORMAZIONE	50
•	FORMAZIONE.....	51
6.2	AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	51

PREMESSA

Su impulso di iniziative comunitarie, con il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito anche **“D.Lgs. 231/01”** o anche solo **“Decreto”**), il Legislatore italiano ha introdotto nell’ordinamento nazionale la **responsabilità amministrativa a carico dell’ente**, configurabile nei casi in cui vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, da parte di soggetti apicali o da persone ad essi sottoposte, le specifiche ipotesi di reato espressamente indicate nel Decreto stesso (c.d. *“reati-presupposto”*).

La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 si applica alle società e agli enti privati, dotati o meno di personalità giuridica, nonché agli enti pubblici economici, in quanto agenti *iure privatorum*.

La norma prevede che l’ente non risponda del reato che sia stato commesso nel suo interesse o a proprio vantaggio qualora dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello organizzativo e gestionale** (MOG) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi, e di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ad un **Organismo di Vigilanza** (OdV), Organo a composizione monocratica o collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che eserciti in via continuativa i compiti ad esso assegnati.

A distanza di un decennio, e sempre in risposta ad una spinta comunitaria, con la **Legge 6 novembre 2012 n. 190** *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (di seguito *“Legge Anticorruzione”*), il Legislatore italiano ha introdotto strumenti specifici volti a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi all’interno della Pubblica Amministrazione, prescrivendo, in particolare, l’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di un **Piano di prevenzione della corruzione** e la nomina di un **Responsabile della Prevenzione della Corruzione**, che ha il compito di vigilare sull’efficacia del Piano, proponendone le modifiche che si rendano necessarie.

Analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 per quanto concerne il MOG (strumento di prevenzione) e l’OdV (Organo vigilante), la Legge 190/12 ha individuato nel Piano Anticorruzione (nel seguito anche Piano) lo strumento principale per contrastare il fenomeno corruttivo e nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione (nel seguito anche RPC) il soggetto cui affidare il compito di elaborare la proposta di Piano Anticorruzione e di verificarne l’efficace attuazione e l’idoneità a prevenire la commissione di reati.

Mentre il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01, ove attuato, è volto a ridurre al minimo il rischio di commissione, da parte delle organizzazioni plurisoggettive e delle imprese, dei “reati-presupposto” tassativamente indicati dal Decreto e afferenti a diversi ambiti (es. reati ambientali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati societari, delitti informatici, ecc.), la Legge 190/12, rivolta essenzialmente ai soggetti pubblici, ha lo scopo di prevenire la realizzazione di comportamenti corruttivi, ivi comprese quelle situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

In ragione dei diversi interessi che le normative di riferimento intendono tutelare, mentre l’adozione di un Modello 231 è un adempimento facoltativo, funzionale a beneficiare dell’esimente della responsabilità amministrativa, l’introduzione delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla L. 190/12 è obbligatoria per le amministrazioni e gli enti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale Legge.

SEZIONE PRIMA

1 IL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL CSI-PIEMONTE

1.1. DAL MODELLO 231 AL SISTEMA INTEGRATO

Le crescenti sollecitazioni ad adottare Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 rivolte dagli Enti pubblici alle proprie Partecipate ed il raffronto con la scelta in tal senso assunta da realtà analoghe al CSI gravitanti nell'alveo dell'amministrazione regionale piemontese, hanno indotto il Consorzio a maturare la decisione di adottare un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01.

Nella seduta del 4 ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione del CSI ha approvato il presente Modello e proceduto inoltre a modificare il Codice Etico già precedentemente adottato dal Consorzio, con l'obiettivo di integrare e allineare i principi e le regole comportamentali in esso contenuti rispetto alle fattispecie di reato-presupposto annoverate nel Decreto, nell'ottica di prevenirne la realizzazione.

Dall'entrata in vigore della Legge Anticorruzione e dalla successiva estensione agli enti di diritto privato a partecipazione o in controllo pubblico dell'ambito di applicazione della stessa¹, è quindi conseguita l'applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione anche al CSI-Piemonte. Ciò in linea, peraltro, con la collocazione del Consorzio, da parte dei propri Enti promotori e sostenitori, all'interno della sottosezione relativa agli "enti di diritto privato controllati", nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Nella seduta del 6 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione del CSI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, della L. 190/12, cui veniva assegnata anche la funzione di Responsabile della Trasparenza, in ottemperanza all'art. 43, del D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza).

In linea con le indicazioni in tal senso rivolte dal P.N.A. 2013 agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico già dotati di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, il 5 agosto 2014 il CSI-Piemonte ha implementato la struttura del proprio Modello, coordinandola e integrandola con le fattispecie di reato previste dalla L. 190/12, attraverso l'approvazione di un *Addendum*, denominato "Parte Speciale - Piano di Prevenzione della corruzione. Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza" (c.d. Piano Anticorruzione), dando così origine al "Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza" (nel seguito anche "Sistema Integrato").

La differente *ratio* che ha ispirato le normative "231" e "Anticorruzione" e la non completa sovrapposibilità delle "attività a rischio reati" ricomprese nei rispettivi ambiti di

¹ Si richiama, in particolare, il P.N.A. 2013, cui sarebbe poi seguita la Determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015, recante le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici", che avrebbero fornito indicazioni puntuali sul grado di attuazione e sulle modalità con le quali tali enti sarebbero stati chiamati a declinare, all'interno dei rispettivi assetti organizzativi, le misure di prevenzione della corruzione, cui le Pubbliche Amministrazioni in senso stretto (ex art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) erano tenute a dare piena applicazione.

applicazione², hanno tuttavia indotto il Consorzio a ritenere che il Piano di prevenzione della corruzione dovesse costituire un documento autonomo rispetto al MOG. Su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (nel seguito anche RPCT), nella seduta del 26 gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha quindi adottato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” (nel seguito anche Piano Triennale Anticorruzione o PTPC), preordinato a individuare le strategie e le misure di contrasto dei fenomeni corruttivi programmate per il triennio, oltre agli strumenti di controllo e monitoraggio sull’effettiva attuazione delle stesse.

Pur nella rispettiva autonomia, il MOG e il PTPC sono parte essenziale dell’impianto documentale di cui si compone il “Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza” del CSI. Rappresentano ulteriori elementi costitutivi del Sistema Integrato il Codice Etico, il Sistema Sanzionatorio, i Protocolli operativi e, in generale, le c.d. “norme aziendali”, ossia l’insieme eterogeneo di regolamenti, processi, regole, procedure ed ulteriori presidi vigenti in Consorzio, funzionali a garantirne il corretto funzionamento, anche in adeguamento a specifiche disposizioni di legge.

Come meglio specificato nel seguito, il quadro normativo di riferimento in materia di anticorruzione ha subito alcune modifiche per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* (c.d. Legge Madia)”. Tale Decreto è intervenuto:

- sulla L. 190/2012, dettando specifici indirizzi in materia di anticorruzione - tra cui l’implementazione delle misure di prevenzione già eventualmente adottate dall’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- sul D.Lgs. 33/2013, semplificando e specificando l’ambito soggettivo di applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza, dando indicazione di includere la disciplina sulla trasparenza in un’apposita sezione del Piano Triennale Anticorruzione – ora denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - e introducendo l’accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle PA non oggetto di pubblicazione obbligatoria (c.d. FOIA).

È stato inoltre approvato il P.N.A. 2016 (delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016) che, come espressamente sancito dalla Legge Anticorruzione (art. 1, co. 2-bis, nella versione modificata dal D.Lgs. 97/2016), costituisce atto di indirizzo ai fini dell’implementazione delle eventuali misure adottate ai sensi del Decreto 231/01 dagli enti pubblici economici, dalle società a controllo pubblico o dagli enti privati assimilati.

1.2 IL DUALISMO DEL SISTEMA INTEGRATO

Come già anticipato in Premessa, mentre l’adozione del **Modello 231** è volta a ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto tassativamente indicati dal D.Lgs. 231/01, fonte di responsabilità amministrativa dell’ente solo laddove commessi nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo, il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** intende contrastare i fenomeni corruttivi all’interno della Pubblica Amministrazione, individuando misure idonee a prevenire situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento posto in essere, si possa verificare

² I reati ambientali, i reati informatici, i reati in materia di violazione del diritto d’autore e quelli inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, ricompresi nel novero dei “reati-presupposto 231”, sono invece irrilevanti ai sensi della L. 190/2012.

una cattiva gestione delle risorse pubbliche ed un malfunzionamento dell'azione amministrativa a causa della deviazione, per fini personali, delle funzioni attribuite.

Con specifico riferimento alle fattispecie corruttive, la suddetta discrasia si traduce nel fatto che per il D.Lgs. 231/01 assumono rilevanza i soli reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (compresa quella tra privati), mentre la L. 190/12 - come diffusamente spiegato nel PTPCT del Consorzio - fa riferimento ad un concetto più ampio di "corruzione", comprensivo non soltanto dell'intera gamma di reati contro la P.A., ma anche delle situazioni di "malamministrazione" delle risorse pubbliche a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Pur nell'avvenuta integrazione delle misure di prevenzione ad esse riconducibili, permangono dunque evidenti differenze tra la componente 231 e quella 190, afferenti non soltanto agli interessi tutelati e alle aree a rischio considerate, ma anche alle responsabilità configurabili in capo agli Organi deputati alle funzioni di vigilanza, ovvero l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

A tale proposito si riporta che la Legge 190/12, nell'ipotesi di commissione all'interno dell'ente di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, prevede che il Responsabile PCT ne risponda sul piano della responsabilità dirigenziale, di quella disciplinare nonché per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che non dimostri di avere predisposto, antecedentemente alla commissione del fatto illecito, il Piano Anticorruzione e di avere vigilato sul funzionamento e l'osservanza dello stesso. Nell'ambito del Sistema 231, in caso di accertata responsabilità amministrativa dell'ente, la norma non prevede invece in capo all'Organismo di Vigilanza alcuna responsabilità derivante dall'omessa o carente vigilanza. Ai membri dell'OdV è infatti imputabile esclusivamente la responsabilità contrattuale derivante dall'eventuale condotta omissiva e negligente, ad eccezione del caso di violazione degli obblighi informativi previsti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dal D.Lgs. 231/2007 (artt. 52, comma 2 e 55, comma 5). I compiti dell'Organismo non sono infatti connotati da poteri impeditivi, posto che l'adozione e/o la modifica del Modello, ancorché proposti dall'Organismo di Vigilanza con funzione consultiva e di supporto, sono espressione del potere gestorio dell'Organo di amministrazione.

In ogni caso il Responsabile PCT e l'Organismo di Vigilanza del Consorzio collaborano al fine di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, un più elevato livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l'efficace attuazione del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza.

SEZIONE SECONDA

2 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

2.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300 e successivamente modificato ed integrato dalla Legge Anticorruzione, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti. Tale forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal Legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le garanzie proprie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/01, commessi, *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "soggetti sottoposti").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/01 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità amministrativa. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/01, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

2.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le fattispecie attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, seguendo il raggruppamento per "famiglie di reati" adottato dallo stesso Decreto:

Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
(art. 24 D.Lgs. 231/01)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati
(art. 24 bis D.Lgs. 231/01)

- Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Reati di criminalità organizzata
(art. 24 *ter* D.Lgs. 231/01)

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
- Delitti in materia di armi (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 10 Legge 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 DLgs 268/1998)
- Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
(art. 25 D.Lgs. 231/01)

- Concussione (art. 317 c.p.), modificato dalla Legge 69/2015
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.), modificato dalla Legge 69/2015
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p), modificato dalla Legge 69/2015
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), modificato dalla Legge 69/2015
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater), modificato dalla Legge 69/2015
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/01)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/01)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), modificato dalla Legge 69/2015
- False comunicazioni sociali-Fatti di lieve entità (art. 2621- bis c.c.), introdotto dalla Legge 69/2015
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), modificato dalla Legge 69/2015
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis, comma 1, c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638,

commi 1 e 2, c.c.)

Recenti interventi normativi

Nell'ambito della corruzione nel settore privato, il D. Lgs. 38/2017 ha modificato l'art. 2635 c.c. ed introdotto gli artt. 2635 bis e ter c.c. In particolare si segnala:

- un ampliamento della categoria dei soggetti punibili per il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), andando a ricomprendere, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, anche quanti all'interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive;
- un ampliamento delle condotte sanzionabili, in particolare con l'introduzione della condotta di "sollecitazione" al pagamento o dazione che si aggiunge alla condotta tipica della ricezione di denaro o altra utilità non dovuti;
- l'eliminazione del nocumento patito dall'ente/ società, quale elemento tipico della fattispecie (da reato di evento a reato di pericolo);
- l'introduzione del nuovo reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635bis c.c.), con cui si punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati e per istigazione alla corruzione (pena accessoria introdotta dall'art. 2635- ter c.c.);
- l'inasprimento delle sanzioni amministrative per l'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nel caso in cui il corruttore abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Proprio sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti, per la corruzione attiva tra privati (di cui all'art. 2635 terzo comma c.c.) è stato previsto un innalzamento della sanzione pecuniaria, pari ad un valore compreso tra le quattrocento e le seicento quote, ferme restando le sanzioni interdittive. Per l'istigazione attiva alla corruzione (di cui all'art. 2635-bis primo comma c.c.) è stata invece introdotta *ex novo* una sanzione pecuniaria corrispondente ad un valore compreso tra le 200 e le 400 quote.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 231/01)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 (articolo 2)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/01)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609undecies c.p.)

Recenti interventi normativi

Si dà atto dell'entrata in vigore della L.199/2016 (*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*). La norma ha modificato la disciplina dettata dall'art. 603 bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", estendendo le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 anche a tale fattispecie di reato.

Abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998)

Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/01)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Delitti contro il patrimonio mediante frode: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.), *introdotto dalla Legge 186/2014*

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01)

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 Legge 633/1941)
- Reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis Legge 633/1941)
- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171 ter Legge 633/1941)
- Violazioni nei confronti della SIAE art. 171 septies Legge 633/1941)
- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171 octies Legge 633/1941)

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), *introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies D.Lgs. 231/01)*

Reati ambientali, *introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e dalla Legge 68/2015 (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)*

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), introdotto dalla Legge 68/2015
- Disastro ambientale (art. 452- quater c.p.), introdotto dalla Legge 68/2015
- Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (art. 452- quinquies c.p.), introdotto dalla Legge 68/2015
- Associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (art. 452- octies c.p.), introdotto dalla Legge 68/2015
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- sexies c.p.), introdotto dalla Legge 68/2015
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1-3 bis,

6 L. 150/1992);

- Reati in materia di ozono e di atmosfera (art. 3 L. 549/1993);
- Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (art. 8, 9 Dlgs 202/2007)

Reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.Lgs. n. 109/2012 (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01)

2.3. LE SANZIONI COMMIMATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/01, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/01 prevede, inoltre, che al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

2.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di

autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il D.Lgs. 231/01 richiede:

- la verifica periodica del Modello e l'eventuale modifica dello stesso qualora ne vengano accertate significative violazioni dovute all'inadeguatezza delle prescrizioni ivi previste, intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o, ancora, sopravvengano modifiche legislative;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2.5. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, predisposte dalle principali associazioni di categoria - tra cui si richiamano in particolare quelle di Confindustria, approvate il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate³ - prevedono in generale le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo

³ L'ultimo aggiornamento risale al 14 marzo 2014.

esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/01.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo per garantire l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono identificate nelle seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Dette Linee Guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Di conseguenza, il presente documento è stato predisposto tenendo in considerazione anche le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e, più in particolare, quelle fornite nelle Linee Guida di Confindustria.

SEZIONE TERZA

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CSI-PIEMONTE

3.1. BREVI CENNI SULLA NATURA E LE FINALITÀ DEL CSI-PIEMONTE

Il CSI-Piemonte, istituito con Legge Regionale (L.R. Piemonte n. 48/75), è un Consorzio di enti pubblici nato allo scopo di mettere a disposizione dei propri Consorziati, *“attraverso la creazione di un organico Sistema Informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa”*. È pertanto l'ente strumentale al quale la Pubblica Amministrazione piemontese affida il proprio processo di digitalizzazione, orientato, in particolare, allo sviluppo e all'erogazione di servizi innovativi rivolti a cittadini e imprese.

Il CSI è un ente senza scopo di lucro che svolge attività di ricerca e di sviluppo di nuove tecnologie informatiche, realizza prodotti e servizi ad alta tecnologia, progetta applicativi e sistemi informativi mettendo le potenzialità dell'innovazione scientifica al servizio dell'organizzazione regionale e degli enti pubblici piemontesi. Ad esso partecipano, tra gli altri, la Regione Piemonte, il Comune e la Città Metropolitana di Torino, oltre a Province e Comuni piemontesi, Aziende Sanitarie Locali, Istituti universitari, enti pubblici, enti strumentali e società a totale partecipazione pubblica.

Nel tempo il CSI ha esteso il proprio campo di operatività anche al di fuori del territorio nazionale, con l'obiettivo di trasferire le buone pratiche già sviluppate per la Pubblica Amministrazione piemontese, in un'ottica di rilancio di iniziative istituzionali e progettuali, con possibili opportunità di sviluppo per le imprese ICT del territorio.

In considerazione della totale partecipazione pubblica e della sua natura strumentale della Pubblica Amministrazione piemontese, il CSI-Piemonte è da considerarsi “Organismo di diritto pubblico” e, più precisamente, organismo operante in regime di *“in house”*.

3.2. ADOZIONE DEL MODELLO

In base a quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 231/01, le disposizioni in tema di c.d. “responsabilità amministrativa” degli enti introdotte dal Decreto medesimo si applicano *“agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Sono invece espressamente escluse dall'ambito di applicazione di tale normativa lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, co. 3, D.Lgs. 231/01).

Verificata la propria assoggettabilità al Decreto, il CSI-Piemonte, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 ottobre 2011 ha approvato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Muovendo dal presupposto che il Modello 231 costituisca un valido strumento di sensibilizzazione rispetto all'assunzione di comportamenti corretti e trasparenti da parte dei suoi “Destinatari” (come definiti al § 3.7.), attraverso l'adozione di un proprio Modello il Consorzio ha inteso perseguire le seguenti finalità:

- vietare i comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato ricomprese nel

Decreto;

- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, dei principi del Codice Etico, delle prescrizioni contenute nel Modello e, più in generale, nei diversi documenti di cui si compone il Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico del Consorzio;
- consentire, grazie a un sistema strutturato di presidi e norme aziendali e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale impianto, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 190/12 e in coerenza con la successiva estensione agli enti di diritto privato a partecipazione o in controllo pubblico dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi in materia di anticorruzione (seppur limitatamente agli adempimenti ad essi direttamente applicabili, in quanto non correlati alle specificità proprie delle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/01), il CSI-Piemonte ha altresì provveduto ad integrare il proprio Modello Organizzativo con idonee misure di prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla L. 190/12, adottando un Piano Anticorruzione, inizialmente nella forma di *Addendum* al MOG e, in un secondo momento, di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il preesistente sistema di gestione dei rischi, di matrice "231", è stato così implementato nell'attuale "Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza".

La validità di tale scelta, già confermata dalla sopra richiamata Determinazione A.N.AC. n. 8/2015⁴, viene ora sancita dalla stessa Legge Anticorruzione, nel testo modificato dal D. Lgs. 97/2016. L'art. 1, al comma 2bis - di nuova introduzione - indica infatti il Piano Nazionale Anticorruzione quale "*atto di indirizzo*" degli enti pubblici economici, delle società in controllo pubblico e degli enti di diritto privato assimilati (ovvero i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013) "*ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*".

3.3. DEFINIZIONE DEL MODELLO E SUA EVOLUZIONE

Le fasi che hanno portato alla definizione del Modello e, più in generale, di un sistema di gestione dei rischi coerente con quanto previsto in merito dal D.Lgs. 231/01, possono essere così riassunte:

- la mappatura delle attività cosiddette "sensibili", con evidenza dei reati-presupposto potenzialmente commissibili nell'ambito delle stesse.

Va segnalato che tale attività di *risk assessment* viene ripetuta periodicamente, al fine di acquisire una vista aggiornata delle aree maggiormente esposte al rischio di commissione di reati-presupposto e procedere, laddove necessario, all'implementazione delle misure di prevenzione esistenti. La metodologia seguita e le risultanze emerse da tale mappatura sono descritte nel § 3.8.

⁴ In tale determinazione l'Autorità, nel fornire indicazioni in ordine alle misure organizzative che gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare a prevenzione della corruzione, pone in capo alle amministrazioni controllanti l'onere di assicurare "l'adozione del modello previsto dal D.Lgs. n. 231/01 da integrare con misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione *ex lege* 190/12 (...). Le misure previste per corrispondere alle finalità della L. n. 190/12 sono strettamente correlate al modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, anche se è opportuno che i contenuti siano chiaramente identificabili".

- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, con l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello, come dettagliato nella Sezione Quarta del presente documento;
- l'integrazione delle procedure e/o regolamenti interni esistenti, nonché la previsione di specifici presidi di controllo relativamente alle attività esposte a rischio reato;
- la modifica del previgente Codice Etico, al fine di integrare e allineare i principi e le regole comportamentali in esso contenuti rispetto alle fattispecie di reato-presupposto annoverate nel Decreto, nell'ottica di prevenirne la realizzazione;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni dello stesso; tale impianto sanzionatorio, originariamente inserito in una sezione del MOG ad esso dedicata, è stato successivamente connotato come documento autonomo, pur continuando a essere, nei fatti, un elemento costitutivo del Modello.

Il sistema di gestione dei rischi "231" così consolidato è stato quindi integrato con le misure previste dalla Legge Anticorruzione, *in primis* la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'introduzione del Piano Anticorruzione ed il recepimento, all'interno del Codice Etico, di ulteriori principi e regole comportamentali volte a prevenire la commissione di illeciti di cui alla L. 190/12.

A seguito dell'integrazione delle misure di gestione e prevenzione dei rischi "231" con quelle dettate dalla Legge Anticorruzione e della conseguente evoluzione ed implementazione delle norme aziendali è stato condotto un ampio lavoro di razionalizzazione del sistema documentale di riferimento, che ha dato esito, in particolare, al documento "**Protocolli operativi**" (§ 3.6).

3.4. I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Prima di passare all'analisi dei documenti di cui si compone il Sistema Integrato del CSI, si richiamano nel seguito i principi generali cui sono ispirati i presidi e le contromisure posti a garanzia del corretto svolgimento dell'azione del Consorzio.

Pur trovando concreta attuazione nelle singole misure preventive adottate dal CSI, tali principi hanno portata generale e operano in maniera trasversale per tutte le aree a rischio, rappresentando un punto di riferimento dell'azione di contrasto dei comportamenti illeciti (sia delle condotte penalmente rilevanti che di quelle eticamente scorrette) posta in essere dal Consorzio.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI: in virtù di tale principio, il CSI è tenuto ad articolare la propria struttura organizzativa in modo tale da garantire che nessuna funzione aziendale gestisca in autonomia un intero processo; la concreta attuazione di tale principio prevede che l'autorizzazione al compimento di una determinata operazione e le successive fasi di esecuzione e controllo in ordine all'avvenuta esecuzione dell'operazione medesima siano poste sotto la responsabilità di soggetti diversi.

Rappresenta una declinazione del principio di segregazione delle funzioni l'utilizzo di sistemi informatici che abilitino allo svolgimento di determinate operazioni solamente alcune persone identificate e specificamente autorizzate, garantendo altresì la protezione delle relative informazioni. Il CSI-Piemonte si avvale, in particolare, dell'applicativo Cardinis per

la pianificazione, rendicontazione e validazione delle attività e dell'applicativo SAP per la gestione integrata di alcuni dei principali processi aziendali (quali ciclo attivo, ciclo passivo, controllo di gestione, ...).

SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE: l'individuazione chiara e univoca dei profili aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato rappresenta un ulteriore strumento organizzativo di prevenzione e contribuisce peraltro a dare attuazione al sopra citato principio di segregazione dei compiti. Attraverso il sistema di deleghe e procure il Consorzio attribuisce formalmente specifici poteri a soggetti determinati, i quali a loro volta hanno l'obbligo di esercitarli nei limiti entro i quali sono stati loro conferiti.

Il sistema è strutturato in modo tale che i poteri autorizzativi e di firma attribuiti siano:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e, ove richiesto, circoscritti attraverso l'indicazione dell'importo massimo e della natura delle spese per le quali il procuratore è legittimato ad impegnare l'Ente;
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Ente medesimo.

L'assegnazione dei poteri deve avvenire tramite comunicazione formale formulata per iscritto.

L'atto attributivo di specifiche funzioni deve rispettare i requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

Con riferimento all'esercizio del potere di amministrazione dell'Ente, lo Statuto consortile dispone che:

- l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio spetta al Consiglio di Amministrazione;
- il CdA ha la facoltà di delegare al Presidente e al Direttore Generale, anche in via disgiunta, il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione (con facoltà, a loro volta, di nominare procuratori per determinati atti), specificando contenuti e modalità di esercizio di tale delega.

TRACCIABILITÀ: in base a tale principio, ogni operazione aziendale deve essere adeguatamente documentata, per consentire in ogni momento eventuali controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione medesima o per poter risalire ai soggetti che, rispettivamente, l'hanno autorizzata, effettuata, registrata, o ne hanno verificato il corretto svolgimento.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata dall'adozione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003⁵ e dal nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

3.5. ULTERIORI SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI

A completamento del quadro sin qui delineato della strategia di gestione dei rischi seguita dal Consorzio, si segnala che, allo scopo di razionalizzare l'impianto di regole e procedure da adottare in adempimento a specifici obblighi di legge e verificarne l'adozione, il CSI si è dotato di ulteriori sistemi di gestione dei rischi e su di essi persegue una politica di integrazione, che concorre a rafforzare il sistema di *governance* aziendale.

⁵ "Codice in materia di protezione dei dati personali".

- Sistema di **Gestione Sicurezza delle Informazioni**, certificato dal 2015 secondo lo standard ISO/IEC 27001:2013 per i servizi di Facility Management relativi al Data Center, governato da uno specifico Comitato costituito nel 2013, che opera quale organo di indirizzo strategico sulle tematiche di sicurezza ICT e privacy. Il Comitato è coordinato dal Data Protection Officer, nominato nel 2014, responsabile di garantire e implementare gli indirizzi strategici tra cui il percorso di attuazione del Regolamento europeo sulla privacy. Il DPO coordina altresì un team operativo che attua quanto definito dal Comitato.
- Sistema per la **Sicurezza e la Salute dei lavoratori**, certificato dal 2015 secondo lo standard internazionale BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) con l'intento di attuare un ulteriore presidio a garanzia del rispetto delle normative vigenti in ambito sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- Sistema di **Gestione della Qualità**, certificato secondo lo standard della norma UNI EN ISO 9001 dal 1997 per il settore servizi ICT (EA33), e dal 2009 anche per il settore Formazione (EA37). Nel corso del 2017 è previsto l'adeguamento del Consorzio alla della versione 2015 della norma.
- Sistema per la **Gestione dell'Educazione Continua in Medicina (ECM)**, implementato a partire dal 2015 secondo quanto previsto nelle Linee Guida regionali al fine di poter erogare corsi di formazione in ambito medico.
- Sistema di **Gestione dell'Energia**, certificato nel 2017 secondo lo standard della norma ISO 50001:2011, che specifica i requisiti per creare, mantenere e migliorare un sistema di gestione finalizzato a ottimizzare la prestazione energetica aziendale in termini di efficienza, consumo e uso.

Ciò posto, occorre tuttavia tener presente che, come evidenziato nelle già richiamate Linee Guida di Confindustria, *“l'adozione di un sistema certificato di gestione aziendale non mette l'ente al riparo da una valutazione di idoneità del modello ai fini della responsabilità da reato”*. Il possesso della certificazione di qualità, infatti, se può comportare la presunzione di astratta idoneità delle misure di prevenzione e controllo nelle quali il relativo sistema si articola, non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità amministrativa dell'ente rispetto alla commissione di un reato-presupposto; a tal fine è infatti necessaria un'ulteriore verifica in ordine all'efficace attuazione delle misure e dei presidi volti a prevenire il verificarsi del suddetto reato⁶.

Va per contro osservato che l'implementazione di *“un sistema certificato di misure organizzative e preventive è segno di un'inclinazione dell'ente alla cultura del rispetto delle regole, che sicuramente può costituire la base per la costruzione di modelli tesi alla prevenzione di reati-presupposto”*⁷.

⁶ A tal proposito così recitano le Linee Guida di Confindustria *“I sistemi di certificazione, infatti, mirano a migliorare l'immagine e la visibilità delle imprese che li adottano, consolidando il consenso che esse riscuotono sul mercato presso investitori e clienti. Hanno dunque una funzione diversa dai modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto 231, i quali, invece, servono a prevenire i reati nell'ambito dell'attività dell'ente o comunque a metterlo al riparo da responsabilità per i casi in cui, nonostante l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli, tali reati si siano comunque verificati. Coerentemente, i requisiti di idoneità dei modelli ai fini dell'esclusione della responsabilità da reato dell'ente non sono del tutto corrispondenti a quelli richiesti per ottenere le certificazioni dei sistemi di gestione, ad esempio della qualità, dell'ambiente o della salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, l'articolo 6 del decreto 231 prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza e la predisposizione di un sistema di controlli più elaborato di quelli previsti per il conseguimento o mantenimento di certificazione dei sistemi aziendali”* (Confindustria, “Linee Guida per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” aggiornate al marzo 2014, pag. 32).

⁷ Confindustria, “Linee Guida per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” aggiornate al marzo 2014, pag. 32).

Si segnala, infine, che nel mese di marzo del 2017 è stato avviato – con il supporto di una primaria società di consulenza specializzata nel settore - un progetto per lo sviluppo di un sistema integrato di gestione dei rischi aziendali (Enterprise Risk Management) del CSI.

3.6. SISTEMA DOCUMENTALE DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CSI-PIEMONTE


L'azione di prevenzione della commissione di reati cui è preordinata l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 si sostanzia nel complesso delle misure e delle regole da osservarsi per garantire il corretto svolgimento delle attività dell'ente.

Rappresentano pertanto elementi costitutivi del Modello anche gli ulteriori documenti e contromisure che, “per relationem”, concorrono a prevenire il verificarsi dei reati-presupposto elencati nel Decreto.

Sono pertanto da intendersi quali elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del CSI il Codice Etico, il Sistema Sanzionatorio, i Protocolli operativi e, in generale, le c.d. “norme aziendali”, ossia l'insieme eterogeneo di regolamenti, processi, regole, procedure ed ulteriori presidi vigenti in Consorzio, funzionali a garantirne il corretto funzionamento, anche in adeguamento a specifiche disposizioni di legge.

Posto che il Sistema di gestione dei rischi 231 inizialmente adottato dal Consorzio è stato successivamente implementato con misure volte a contrastare il verificarsi dei fenomeni corruttivi di cui alla L. 190/12, va rilevato che i suddetti documenti, insieme al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono divenuti, più in generale, elementi costitutivi dell'impianto documentale integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza.

Tali documenti sono consultabili sulla intranet aziendale, in un'apposita sezione dedicata al Sistema dei Controlli e, in attuazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 33/2013, pubblicati sul sito istituzionale www.csipiemonte.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.



- **CODICE ETICO**

Il CSI, determinato ad improntare lo svolgimento delle proprie attività al rispetto della legalità, ha adottato un proprio Codice Etico, che sancisce una serie di regole di “deontologia aziendale” che il Consorzio riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti (inclusi i Dirigenti), dei soggetti che al suo interno rivestono funzioni di rappresentanza, controllo, amministrazione o direzione, dei collaboratori e di tutti coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti con esso.

Il Codice Etico del Consorzio, già modificato il 4 ottobre 2011 dal Consiglio di Amministrazione al fine di adeguarne i contenuti a quanto disposto dal D.Lgs. 231/01 e rafforzarne la funzione preventiva rispetto alla commissione dei reati-presupposto ivi previsti, nella seduta del 24 marzo 2015 è stato ulteriormente integrato con disposizioni volte a prevenire comportamenti illeciti ai sensi della L. 190/12 e dei relativi Decreti delegati in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013). Nella versione vigente del documento sono stati inoltre recepiti, nei limiti della compatibilità con la natura e l’organizzazione del CSI, i principi generali dettati dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013) ed è stato disciplinato il conflitto di interessi, con l’espresso monito, rivolto a tutti i Dipendenti, di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi e l’indicazione di astenersi dal prendere decisioni o svolgere una qualsiasi attività che possa contrapporre, anche potenzialmente, i loro interessi personali a quelli del Consorzio o che possa interferire con la capacità di assumere decisioni nell’interesse del CSI stesso.

A garanzia dell’effettiva osservanza dei principi e delle regole comportamentali dallo stesso dettate, il Codice Etico si chiude esplicitando che l’accertata violazione delle disposizioni ivi contenute è fonte di responsabilità disciplinare e rileva, pertanto, ai fini della comminazione, da parte dell’Azienda, di eventuali sanzioni.

Pur essendo un documento con valenza autonoma, il Codice Etico del CSI, in considerazione della sua idoneità a prevenire anche il verificarsi - in Consorzio - di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, è da considerarsi elemento costitutivo del Modello.

- **PROTOCOLLI OPERATIVI**

Nel 2015 è stata avviata un’attività di razionalizzazione e semplificazione della documentazione di riferimento del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza che ha condotto alla redazione dei “Protocolli operativi”.

Tale documento, partendo dal presupposto che la conoscenza dell’impianto 231-Anticorruzione rappresenti il primo passo di una strategia realmente efficace nella prevenzione dei reati che possono essere fonte di responsabilità amministrativa per l’Ente, oltre che dei fenomeni di “malamministrazione” perseguiti dalla normativa anticorruzione, intende fornire una vista completa ed esaustiva delle regole e delle procedure aziendali da osservarsi nell’ambito di ciascuna delle aree c.d. “a rischio” del Consorzio.

In quest’ottica, il documento è stato strutturato in tre diverse sezioni, così articolate:

- Sezione I: illustra il percorso evolutivo che, partendo dall’adozione del Modello 231, ha dato esito all’attuale Sistema Integrato del Consorzio.
- Sezione II: dà evidenza del sistema di presidi adottato dal Consorzio a contenimento dei rischi aziendali.

- Sezione III: raccoglie i Protocolli operativi (uno per ogni area “a rischio”), nei quali vengono indicati i reati-presupposto potenzialmente commissibili, i presidi esistenti, eventuali responsabilità e ruoli assegnati in adempimento a quanto disposto da specifica normativa, benché non descritti nell’organigramma aziendale (es. DPO, RSPP) e la Direzione Owner del Protocollo, tenuta a verificarne annualmente l’efficacia e la validità.

Va inoltre segnalato che, in coerenza con la funzione di presidio che, di fatto, i Protocolli operativi svolgono, è espressamente previsto che, laddove si prospettino nuovi profili di rischio legati a specifiche attività avviate dal Consorzio, vengano predisposti Protocolli operativi *ad hoc*, corredati di eventuali flussi informativi destinati all’Organismo di Vigilanza e al Responsabile PCT, in funzione delle rispettive competenze.

- **SISTEMA SANZIONATORIO**

Il D.Lgs. 231/01 individua nell’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste nel Modello 231 uno degli elementi volti a garantirne l’efficace attuazione e, pertanto, uno dei presupposti necessari per escludere la responsabilità amministrativa dell’ente (cfr. art. 6, co. 2, lett. e ed art. 7, co. 4, lett. b D.Lgs. 231/01).

Ai sensi della Legge Anticorruzione, “*la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Anticorruzione costituisce illecito disciplinare*” (art. 1, co. 14, L. 190/12).

Sulla base di tali disposizioni normative, e muovendo dal presupposto che il rischio di incorrere in un provvedimento disciplinare rappresenti un deterrente rispetto alla violazione delle prescrizioni e regole comportamentali da osservarsi, nella seduta del 15 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Sistema Sanzionatorio del Consorzio, recante le misure da applicarsi in casi di commissione di illeciti disciplinari.

Nel rinviare alla Sezione V del presente Modello, dedicata al Sistema Sanzionatorio, ci si limita qui a sottolineare che tale documento, contribuendo a rafforzare l’efficacia cogente dell’impianto di prevenzione 231 – Anticorruzione e Trasparenza, può essere considerato a pieno titolo un elemento costitutivo del Sistema Integrato del CSI.

3.7. DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del presente Modello i medesimi soggetti tenuti all’osservanza del complesso delle regole e precetti di cui si sostanzia il Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza, di cui tale documento è elemento costitutivo.

Si richiama, a tal fine, quanto previsto dal Codice Etico del CSI, che indica quali destinatari dei principi e delle regole dallo stesso sancite “*tutti coloro che, all’interno del Consorzio, rivestono funzioni di rappresentanza, controllo, amministrazione o direzione, nonché tutti i Dipendenti*”, da intendersi nella più ampia accezione, comprensiva di “*tutti i Dipendenti a tempo indeterminato e determinato, i Dirigenti e i Direttori*”. Inoltre, “*per quanto compatibile, il Codice si applica anche ai Collaboratori e a chiunque altro intrattenga con il CSI - direttamente o indirettamente - rapporti stabili o temporanei, ovvero chiunque operi a favore del Consorzio (ad es. Clienti, Fornitori, Consulenti, Dipendenti e Collaboratori di Istituzioni ed Enti pubblici, nonché di Organismi nazionali ed esteri)*”.

L’espressa indicazione, da parte del Codice Etico, dei soggetti che ne sono “destinatari” individua, seppur indirettamente, l’ambito soggettivo di riferimento dell’intero Sistema Integrato e quindi anche del Modello 231.

3.8. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO - PROCESSI STRUMENTALI/FUNZIONALI

- **PERCORSO DI DEFINIZIONE DELLE AREE A RISCHIO REATO**

Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati-presupposto inclusi nel Decreto.

Nel 2011, anno di adozione del Modello, il Consorzio, con il supporto di una società di consulenza selezionata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, ha proceduto a effettuare un'approfondita analisi delle proprie attività, prendendo in considerazione la struttura organizzativa e le informazioni rese dai referenti del Consorzio che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore di attività di relativa competenza. Tale analisi ha portato all'individuazione delle c.d. "aree a rischio reato" o "aree sensibili".

La successiva adozione del "Sistema Integrato 231 - Anticorruzione e Trasparenza", ha comportato un'integrazione della precedente mappatura delle aree sensibili ex D.Lgs. 231/01, con l'indicazione delle attività esposte al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi di cui alla L. 190/12.

Nel corso degli anni il Consorzio ha condotto ulteriori attività di *risk assessment*, allo scopo di garantire l'adeguatezza e l'efficacia dell'impianto di prevenzione dei reati 231 strutturato dall'Azienda.

Partendo dal presupposto che, per essere realmente efficace, un impianto di prevenzione dei rischi reato deve tener conto delle evoluzioni organizzative, delle novità normative e del sopravvenire di eventuali profili di rischio correlati all'avvio di nuove attività da parte dell'ente, occorre tener presente che l'elenco delle aree a rischio su cui si basa il sistema di prevenzione dei reati predisposto dal CSI è suscettibile di integrazioni. Tale eventualità è contemplata nel documento "Protocolli operativi", nel quale è espressamente previsto che, nel caso in cui siano avviate nuove attività "sensibili" e si presentino nuovi profili di rischio, vengano predisposti Protocolli operativi *ad hoc*, corredati di eventuali flussi informativi destinati all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile PCT, in funzione delle rispettive competenze.

A tale proposito si segnala che, a seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea del Consorzio nella seduta del 29 luglio 2015, ha preso avvio la "Procedura di dialogo competitivo per l'affidamento dei servizi di progettazione tecnica, realizzazione e gestione dei progetti e servizi informatici e contestuale trasferimento di ramo d'azienda" del CSI-Piemonte. L'elevata componente economica degli interessi coinvolti e la tipologia della procedura adottata, che prevede il confronto con gli operatori privati del settore ICT, costituiscono fattori che, per loro stessa natura, aumentano l'esposizione del Consorzio al rischio di commissione di reato, in particolare di fenomeni corruttivi.

- **LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO**

L'attività di *risk assessment* sopra descritta ha portato all'individuazione delle seguenti aree di attività a rischio reato:

- Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione nazionale, comunitaria e internazionale
- Acquisizione e progressione del Personale

- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Gestione relazione con il Cliente
- Contabilità generale, bilancio, finanza e fiscalità
- Attività in ambito internazionale (fondi di ricerca e sviluppo e di cooperazione territoriale, progetti di gemellaggio amministrativo, gare di assistenza tecnica)
- Gestione dei progetti internazionali per il tramite di Branch e/o strutture diverse
- Gestione rapporti con Autorità di controllo e giudiziaria
- Adempimenti previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro
- Reati di criminalità informatica
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (riuso, licenze)
- Adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia ambientale
- Donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità

L'elenco dei presidi adottati dal Consorzio per ciascuna delle suddette aree a rischio è riportato nel documento "Protocolli operativi", che viene integrato con l'indicazione delle norme aziendali di nuova introduzione.

Partendo dall'elenco dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 (§ 2.2) e tenuto conto della specifica operatività del CSI, sono indicate nel seguito le fattispecie ritenute potenzialmente commissibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività del Consorzio.

- **Art. 24** *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato, Malversazione a danno dello Stato, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.*
- **Art. 24 bis** *Accesso abusivo a sistema informatico e telematico, Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.*
- **Art. 25** *Concussione e Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità*
- **Art. 25 ter.** *Reati societari (compresi i reati di False comunicazioni sociali, Impedito controllo, Corruzione e istigazione alla Corruzione tra privati)*
- **Art. 25 septies:** *Omicidio colposo, Lesioni personali colpose gravi o gravissime.*
- **Art. 25 octies:** *Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio.*
- **Art. 25 novies:** *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*
- **Art. 25 decies:** *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.*

- **Art. 25 undecies:** Reati ambientali (ovvero i reati contro l'ambiente introdotti dalla Legge 68/2015, nonché quelli di cui al DLgs 152/2006: la *violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; traffico illecito di rifiuti, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI, Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive*);
- **Art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146: Reati transnazionali** [*associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*].

Il CSI ha dunque rafforzato il sistema di controllo interno con specifico riferimento ai suddetti reati.

In relazione alle ulteriori fattispecie di reato richiamate dal Decreto, in considerazione dell'ambito di attività di CSI, si è ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, ove si vincolano le figure apicali, i dipendenti, ed i collaboratori al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

3.9. ATTIVITÀ A RISCHIO REATO E REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE

Nelle schede di seguito riportate sono indicati i reati-presupposto ritenuti potenzialmente commissibili in Consorzio, raggruppati nelle famiglie di reato individuate dal Decreto, con l'indicazione delle aree maggiormente esposte al rischio di commissione delle fattispecie delittuose considerate. All'interno di ogni scheda sono inoltre raccolte le regole comportamentali di carattere generale che i Destinatari del Modello sono tenuti a seguire al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati presupposto.

Reati nei rapporti contro la pubblica amministrazione

artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01

Reati nei rapporti contro la pubblica amministrazione <i>artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01</i>	
AREE A RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione nazionale, comunitaria e internazionale; • Acquisizione e progressione del personale; • Affidamento di lavori, servizi e forniture; • Gestione relazione con il Cliente; • Attività in ambito internazionale (progetti internazionali, twinning, fondi per ricerca e sviluppo) • Gestione dei progetti internazionali per il tramite di Branch e/o strutture diverse • Gestione rapporti con Autorità di controllo e giudiziaria • Donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità • Contabilità Generale, Bilancio, Finanza e Fiscalità • Reati di criminalità informatica

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse del CSI, intrattengano rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione nonché con i membri degli organi e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, e/o delle Autorità di Vigilanza e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito, "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione").

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero comunque di procurarsene impropriamente e/o illecitamente il favore, ad esempio:

- promettendo, offrendo, inducendo a corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per il CSI;
- favorendo nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per il CSI, violando le procedure interne;
- favorendo indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- favorendo, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per il CSI;
- effettuando/ricevendo pagamenti nei rapporti con collaboratori, clienti, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere;
- ottenere incarichi, promettendo, elargendo denaro o qualsivoglia altra utilità o vantaggio a favore di un Rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- tenendo una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, inviando documenti falsi, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;
- presentando dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- destinando finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi o redigere false rendicontazioni sul relativo utilizzo.

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure del Consorzio.

E' fatto obbligo ai Destinatari che, per conto del CSI, intrattengano rapporti con l'Autorità giudiziaria o le Forze dell'Ordine italiane od estere (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima disponibilità e collaborazione.

In caso di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;
- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per il CSI.

Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati

art. 24 - bis D.Lgs. 231/01

AREA A RISCHIO

- Reati di criminalità informatica

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati alla gestione e manutenzione della server farm, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro cui siano state assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo consortile:

- il personale può accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
- il personale non autorizzato non può accedere ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare informazioni a vantaggio proprio e/o del CSI;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati del CSI e dei terzi;

- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico consortile o altrui;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi;
- il personale non installa programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dal CSI nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

Il CSI ha, inoltre, adottato le seguenti misure:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati del Consorzio, ivi inclusi i client, è controllato da modelli, procedure e strumenti di autenticazione;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione;
- il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai client;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- il server e i laptop sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- i dispositivi di networking sono protetti da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- i dispositivi di networking sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- il server e i laptop sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- l'accesso alla server farm è limitato al solo personale autorizzato, munito di badge identificativo, al fine di garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti;
- i tecnici del CSI che accedono ai programmi /applicativi di enti o clienti sono adeguatamente monitorati e l'operatività degli stessi è controllata e tracciata tramite uno specifico software (Remedy).

Reati societari (tra cui i reati di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati)

art. 25- ter D.Lgs. 231/01

AREE A RISCHIO

- Contabilità generale, bilancio, finanza e fiscalità
- Acquisizione e progressione del personale
- Donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità
- Gestione relazione con il Cliente

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/01, considerato che il CSI redige il bilancio di esercizio, costituito di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

In via generale, è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire ai consorziati e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del CSI;
- tutelare l'integrità ed effettività del patrimonio consortile;
- assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e dei suoi organi, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dallo Statuto consortile e dalla normativa applicabile.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del CSI;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del CSI;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo dei Consorziati e del Collegio Sindacale;
- offrire o promettere somme di denaro o altre utilità (ad es. un regalo non di modesto valore o ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza) ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori di società ed altri enti privati che svolgono attività professionale e di impresa;
- favorire, nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati da amministratori, direttori generali,

dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori di società ed altri enti privati che svolgono attività professionale e di impresa;

- favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste, su richiesta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori di società ed altri enti privati che svolgono attività professionale e di impresa;
- favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, su richiesta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori di società ed altri enti privati che svolgono attività professionale e di impresa.

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

art. 25 – septies D. Lgs. 231/01

AREE A RISCHIO

- Adempimenti previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro

Il Consorzio promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro, anche grazie all'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza coerente con i requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto elaborato ai sensi dello *standard* internazionale British Standard OHSAS 18001:2007.

Ad inizio 2016 è stata acquisita la certificazione BS OHSAS 18001:2007

In ogni caso, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro del CSI di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute, alle funzioni assegnate, alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro e Delegati dal Datore di Lavoro in materia di Sicurezza ai sensi degli artt. 16 e 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto delle deleghe e procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure consortili esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza sul lavoro;
- ai soggetti nominati dal CSI o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dal Consorzio;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dal Consorzio, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;

a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture del Consorzio, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita <i>art. 25- octies D.Lgs. 231/01</i>	
AREE A RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità generale, bilancio, finanza e fiscalità • Attività in ambito internazionale (progetti internazionali, twinning, fondi per ricerca e sviluppo) • Gestione dei progetti internazionali per il tramite di Branch e/o strutture diverse
<p>Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari delle aree aziendali a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. I Destinatari devono tenere i seguenti comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ astenersi dal compiere ogni condotta che possa in qualsivoglia modo integrare direttamente o indirettamente le predette fattispecie di reato e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione; ▪ effettuare le transazioni tramite il sistema bancario, richiedendo anche ai clienti che i pagamenti avvengano esclusivamente tramite tale sistema, che consente la tracciabilità dei trasferimenti finanziari; ▪ verificare, attraverso le informazioni disponibili, i requisiti posseduti dalle controparti commerciali, al fine di accertare la relativa rispettabilità e affidabilità prima di avviare con essi rapporti d'affari; ▪ collaborare solo con professionisti e partners individuati sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri; ▪ garantire agli organismi competenti la segnalazione di operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte. <p>Tutti i Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti aziendali, devono inoltre rispettare le norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e ai titoli al portatore previste dal D.Lgs. 231/2007. A tale proposito, senza alcun intento esaustivo, è fatto espresso divieto, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a Euro 1.000,00; ▪ emettere assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a Euro 1.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.; ▪ girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A. 	

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore <i>art. 25- novies D.Lgs. 231/01</i>	
AREE A RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> • Reati in materia di violazione del diritto d'autore (riuso, licenze)
<p>Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari delle aree aziendali direttamente coinvolti nell'attività di progettazione, ricerca, sviluppo e commercializzazione delle tecnologie informatiche, nonché di erogazione di servizi si attengono alle procedure interne e alla normativa vigente in tema di tutela della proprietà intellettuale e industriale, con particolare attenzione al <i>software</i> e alle banche dati.</p> <p>In particolare, è fatto loro espresso divieto di utilizzare, modificare, diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet o altri strumenti telematici, opere di terzi in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari che autorizzino espressamente l'esercizio di tali diritti.</p> <p>E' fatto inoltre divieto di utilizzare e, in particolare, diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet o altri strumenti telematici, opere di terzi in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.</p> <p>È, altresì, vietato riprodurre o duplicare con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma dette opere, inclusa la duplicazione dei relativi eventuali supporti, senza averne acquisiti i relativi espressi diritti.</p> <p>In particolare al personale nell'ambito dell'attività lavorativa sopra indicata:</p>	

- è vietata l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dal Consorzio;
- è vietata l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici del CSI, di software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) o di files (c.d. torrent) che utilizzano protocolli P2P mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte del Consorzio;
- è vietato, in generale, l'utilizzo di software privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze;
- è vietato modificare duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle condizioni di licenze così ottenute;
- non è consentita la riproduzione e/o duplicazione di materiale protetto contenuto su CD e, più in generale, su supporto ove sottoposto a licenza d'uso.

In caso di dubbi in merito a termini e condizioni di utilizzabilità di programmi per elaboratore elettronico o di banche dati di terzi, i Destinatari devono contattare l'Area Legale per ricevere le informazioni e i chiarimenti necessari, prima di procedere al relativo utilizzo.

La verifica con l'Area Legale è invece obbligatoria in quanto finalizzata ad escludere la lesione di eventuali diritti di titolarità e/o sfruttamento economico di terzi in tutti i casi in cui ci siano valutazioni in corso circa la possibilità, da parte del Consorzio, di promuovere, realizzare e valorizzare, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, prodotti, soluzioni, servizi, sviluppati su incarico degli Enti consorziati e/o acquisiti in licenza da terzi per lo svolgimento di suddetti servizi.

E' vietato l'utilizzo a qualsiasi titolo di prodotti, di soluzioni e servizi sviluppati dal Consorzio e di titolarità di terzi, senza la preventiva autorizzazione da parte di questi ultimi.

L'utilizzo di marchi o brevetti di proprietà di altri, senza le necessarie autorizzazioni, è vietato. Nel caso in cui si debba procedere alla registrazione di un marchio o al deposito di un brevetto per il Consorzio o per i suoi Consorziati, si deve preliminarmente verificare, anche con il supporto di consulenti esterni, che non si violino titoli di proprietà industriale di terzi.

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
art. 25-decies D.Lgs. 231/01

AREE A RISCHIO

- Gestione rapporti con autorità di controllo e giudiziaria

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/01.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole al Consorzio o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

Reati ambientali

art. 25 undecies D.Lgs. 231/01

AREE A RISCHIO

- Adempimenti richiesti dalla normativa in materia ambientale

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01

In particolare, ai Destinatari del presente Modello Organizzativo nonché a tutto il personale del Consorzio coinvolto in attività connesse alla gestione di smaltimento dei rifiuti e/o gestione degli impianti anche tramite ditte esterne di manutenzione è richiesto di:

- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, dichiarino e diano, in ogni caso, evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge, astenendosi dall'avviare rapporti con i fornitori che non offrano garanzie di onorabilità e serietà professionale;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali i fornitori si impegnino nei confronti del Consorzio a mantenere valide ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale le autorizzazioni prescritte dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali il Consorzio possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
- smaltire le sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento;
- conferire i beni durevoli contenenti le sostanze lesive, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati;
- impiegare esclusivamente personale specializzato nelle attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive;
- assicurarsi che i fornitori di servizi che operano nei siti conoscano e rispettino le procedure aziendali in materia ambientale.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure aziendali;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica;
- astenersi dall'intrattenere rapporti con gestori di rifiuti che, sulla base di notizie acquisite, possano non dare garanzia di serietà;
- disperdere nell'ambiente le sostanze lesive;
- consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare le sostanze lesive secondo modalità diverse da quelle disciplinate dalla vigente normativa.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale
art. 10 L.146/06

AREE A RISCHIO

- Attività in ambito internazionale (progetti internazionali, twinning, fondi per ricerca e sviluppo)
- Gestione dei progetti internazionali per il tramite di Branch e/o strutture diverse
- Gestione dei rapporti di “alto profilo” istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione nazionale, comunitaria e internazionale

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati di associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; favoreggiamento personale aventi carattere di “transnazionalità”.

È richiesto, in via generale, a tali soggetti di:

- tenere, nei processi di gestione delle attività di competenza, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne favorendone la trasparenza e la tracciabilità;
- non porre in essere, collaborare o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla Legge n. 146/2006;
- fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate;
- non porre in essere condotte finalizzate ad aiutare un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità;
- mantenere un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- non porre in essere attività concernenti il processo di aggiudicazione della gara, e tali da eludere la normativa, allo scopo di favorire illegittimamente un partecipante alla gara, in attuazione di un disegno criminoso che vede coinvolto/i uno o più soggetti;
- favorire o collaborare con società che utilizzino personale non qualificato, di provenienza clandestina, al fine di trarne vantaggio economico.

SEZIONE QUARTA

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. COMPOSIZIONE

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/01 prevede che, affinché l'ente possa beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di reati-presupposto, l'Organo Dirigente, oltre ad aver adottato un Modello organizzativo, abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso - curandone il relativo aggiornamento - ad un Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV", "Organo di Controllo", "Organismo") che, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

In assenza di indicazioni del Decreto in ordine alla facoltà di individuare un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica o plurisoggettiva, le Linee Guida richiamate nei paragrafi precedenti precisano che la scelta dell'una o l'altra soluzione deve tener conto delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente in cui l'OdV è chiamato ad operare. La composizione dell'Organismo di Vigilanza è ritenuta, infatti, un elemento di garanzia dell'effettività dei controlli posti in essere dall'Organismo medesimo.

A garanzia dell'efficacia e dell'effettività dei compiti assegnati l'OdV deve possedere i requisiti di seguito elencati:

- Autonomia e indipendenza: all'Organismo di Vigilanza non possono essere attribuiti in alcun caso compiti operativi. Esso è collocato in una posizione di *staff* al Consiglio di Amministrazione, da cui è svincolato da ogni rapporto di tipo gerarchico. L'Organismo - a garanzia della sua indipendenza - è tenuto a riportare al massimo vertice operativo aziendale, che nel caso di specie coincide con il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- Professionalità: detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui devono essere dotati i componenti dell'Organismo di Vigilanza per poter efficacemente svolgere l'attività di vigilanza ad essi assegnati.
- Continuità d'azione: tale condizione è assicurata dall'individuazione di una struttura *ad hoc*, a cui è affidato il compito di vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari dello stesso. L'Organismo di Vigilanza, nel promuovere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello 231, rappresenta un riferimento costante per tutti i Destinatari del Modello medesimo.

Valutate le dimensioni del Consorzio e l'elevato grado di complessità operativa ed organizzativa dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione del CSI, al fine di garantire l'effettività dei controlli e consentire all'OdV di svolgere efficacemente i propri compiti, ha deliberato una struttura collegiale dell'Organismo, stabilendo altresì che lo stesso sia composto da 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

4.2. NOMINA, DURATA IN CARICA E COMPENSO

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione; con la medesima delibera e/o con provvedimento successivo il CdA provvede altresì alla nomina del Presidente dell'OdV.

I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore.

Fatte salve le cause di ineleggibilità disciplinate nel seguito, possono ricoprire la carica di membro dell'OdV sia dipendenti del CSI che professionisti esterni; questi ultimi sono individuati a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle ulteriori disposizioni aziendali in ordine all'assegnazione di incarichi professionali esterni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica 3 (tre) anni e sono in ogni caso rieleggibili; l'OdV di nuovo insediamento si intende costituito alla data di sottoscrizione degli atti di conferimento dell'incarico, da effettuarsi contestualmente da parte dei tre membri.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito inoltre il compito di stabilire il compenso economico da corrispondere ai membri dell'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dell'incarico ad essi affidato. Il compenso riconosciuto ai membri dell'OdV – siano essi dipendenti del Consorzio o professionisti esterni - non integra in alcun caso ipotesi di conflitto di interessi.

Nelle more dell'individuazione e nomina dei nuovi membri, il Consiglio di Amministrazione, ove risulti necessario, può deliberare la proroga della durata del mandato dell'OdV in scadenza, solo al fine di garantire la continuità dello svolgimento dell'attività di vigilanza. In tal caso è facoltà del CdA deliberare di riconoscere ai componenti dell'OdV una remunerazione per la proroga dell'incarico, il cui importo dovrà essere determinato riproporzionando il compenso originariamente pattuito in base alla durata della proroga.

4.3. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA E DECADENZA

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato, decade automaticamente l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento (in Italia o all'estero), per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, o altri delitti incidenti sulla moralità professionale.

Non può ricoprire l'incarico di membro dell'OdV colui che versi in qualsivoglia situazione di conflitto di interessi – anche potenziale – nei confronti del CSI-Piemonte.

In particolare, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono essere in rapporti di coniugio o parentela (fino al IV grado) con i Consiglieri di Amministrazione e con il Direttore Generale del Consorzio.

I Componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza non devono intrattenere ulteriori rapporti di natura commerciale con il Consorzio che possano integrare ipotesi di conflitto di interessi e, conseguentemente, compromettere l'indipendenza dell'Organismo stesso.

In caso di situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso dello svolgimento dell'incarico, i componenti dell'OdV sono tenuti a darne tempestiva informativa al

Consiglio di Amministrazione che, valutato il caso di specie, provvede ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, eventualmente deliberando la revoca dell'incarico.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione, con atto motivato, può revocare l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza; in assenza di giusta causa, la revoca è da intendersi nulla e il CdA è tenuto a riconfermare nell'incarico il componente revocato.

Costituiscono ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza:

- il sopravvenire di una causa di ineleggibilità;
- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organo di Controllo nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna del Consorzio passata in giudicato per una delle ipotesi di reato previste dal Decreto 231/01, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- nel caso di componente legato al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Costituisce, altresì, causa di decadenza automatica dall'incarico, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato in essere fra il membro dell'OdV ed il Consorzio, indipendentemente dalla causa che ha determinato l'interruzione del rapporto medesimo.

Ciascun componente può rinunciare in ogni momento all'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R. e, per conoscenza, agli altri membri dell'OdV.

I componenti dell'OdV revocati o che rinunciano all'incarico vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con le modalità e le procedure indicate per la nomina dell'Organismo di Vigilanza. I membri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

L'Organismo di Vigilanza si intende interamente decaduto qualora venga meno la maggioranza dell'Organismo medesimo. In tal caso il terzo componente rimane in carica fino alla nomina del nuovo OdV, da effettuarsi secondo le modalità previste al precedente paragrafo.

Costituisce, infine, causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza la decadenza del Consiglio di Amministrazione. L'OdV decaduto resta comunque in carica fino alla nomina, da parte del neo insediato Consiglio di Amministrazione, dei nuovi membri dell'Organo di controllo, fatta comunque salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di riconfermarlo in carica - con apposito atto deliberativo - fino a naturale scadenza del mandato.

4.4. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto previsto dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza svolge il proprio incarico in piena autonomia ed esercita i propri poteri di iniziativa e controllo nei confronti di tutte le aree aziendali, del Consiglio di Amministrazione, nonché dei collaboratori esterni e dei consulenti, che - per le parti ad essi applicabili - sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui si sostanzia il Sistema Integrato 231-Anticorruzione e Trasparenza.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, all'Organismo di Vigilanza sono assegnati i compiti di:

- verificare costantemente l'effettiva efficacia delle disposizioni del Sistema Integrato 231-Anticorruzione e Trasparenza, ossia del Modello, del Codice Etico e, più in generale, delle norme aziendali adottate dal Consorzio al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231, che risultano essere potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività del Consorzio;
- verificare la coerenza fra i precetti contenuti nel suddetto Sistema Integrato e i reali comportamenti assunti dai Destinatari (§ 3.7) nello svolgimento delle proprie attività;
- effettuare verifiche periodiche e/o *ad hoc* su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle aree aziendali maggiormente esposte a rischio di commissione reato;
- vigilare sull'attuazione e l'osservanza da parte di tutti i Destinatari delle norme contenute nel Sistema Integrato, con particolare riferimento al Modello e al Codice Etico;
- avere cura dell'aggiornamento del Modello e dei presidi esistenti, segnalando al Consiglio di Amministrazione la necessità di modificarne, integrarne e aggiornarne i contenuti a seguito di:
 - significative violazioni, da parte dei Destinatari, del Modello e dei presidi esistenti, dovute all'inadeguatezza degli stessi;
 - modifiche normative;
 - cambiamenti rilevanti nell'assetto organizzativo del Consorzio o riguardanti lo svolgimento delle attività dello stesso.

L'OdV ha altresì il compito di fornire preventivamente pareri in ordine alla validità ed efficacia delle proposte di modifica e/o integrazioni che si intendono apportare al Modello, al Codice Etico e, in generale, ai presidi rilevanti ai fini della prevenzione della commissione dei reati 231.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre il dovere di:

- segnalare al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate delle disposizioni aziendali che possano comportare l'insorgere di una responsabilità amministrativa in capo al Consorzio;
- segnalare tempestivamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni - ritenute fondate - poste in essere da parte del Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla diffusione, all'interno del Consorzio, della conoscenza e della comprensione delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e

nelle norme aziendali di riferimento volte a prevenire la commissione di reati presupposto;

- promuovere le attività di informazione e formazione rivolte al Personale del Consorzio in merito al Modello Organizzativo, al Codice Etico e alle norme aziendali adottate dal CSI al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/01 e verificare l'effettiva realizzazione delle stesse.

All'OdV è infine attribuito il compito di verificare le segnalazioni ad esso pervenute in ordine alle eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, poste in essere dai Destinatari del Sistema Integrato 231-Anticorruzione e Trasparenza.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività;
- definire l'elenco delle informazioni che, periodicamente o su specifica richiesta, devono pervenirgli dalle Direzioni del Consorzio;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/01.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi Componenti. Tali compiti delegati saranno comunque svolti in nome e per conto dell'Organismo di Vigilanza che, in quanto Organo collegiale, rimane in ogni caso responsabile delle azioni poste in essere dal delegato, a sua volta tenuto a garantire il costante aggiornamento dell'Organo collegiale stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve disporre di un *budget di spesa* congruo ed adeguato alle attività di controllo che tale Organo intende porre in essere. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce pertanto all'OdV, su proposta di quest'ultimo, un *budget di spesa* per l'intera durata del mandato.

Fatto salvo il rispetto della vigente normativa e delle ulteriori disposizioni aziendali in ordine alle modalità di acquisizione dei beni e servizi, l'OdV delibera in piena autonomia la destinazione del *budget*, dandone successiva informativa al Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza può deliberare di impiegare, in tutto o in parte, il *budget* ad esso assegnato avvalendosi del supporto di figure professionali esterne dotate di competenze tecniche specifiche di cui l'OdV non dispone.

In caso di sopravvenute esigenze, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al CdA l'ampliamento del *budget* necessario a svolgere il proprio compito in piena autonomia economica e gestionale.

A garanzia della propria autonomia d'azione, l'Organismo di Vigilanza adotta un proprio Regolamento, volto a disciplinare le regole e le modalità operative di funzionamento (modalità di convocazione delle riunioni, verbalizzazione delle riunioni, archiviazione della documentazione...); in tale documento deve essere disciplinata, in particolare, la facoltà dell'OdV di delegare uno o più compiti specifici ad uno dei suoi componenti.

Il Regolamento approvato dall'Organismo di Vigilanza è successivamente inviato, per opportuna conoscenza, al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura del Consorzio, fatto salvo il potere di vigilanza

attribuito al Consiglio di Amministrazione in ordine all'adeguatezza dello svolgimento dei compiti assegnati all'OdV medesimo.

4.5. PIANO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza definisce annualmente le attività che intende svolgere in attuazione ai compiti attribuitigli dal D. Lgs. 231/01. Il dettaglio di tali attività viene riportato in un documento denominato "*Piano di Vigilanza dell'OdV*".

In particolare, il Piano di Vigilanza:

- identifica le aree di attività che l'Organismo ha stabilito di sottoporre a verifica;
- individua le azioni che l'OdV intende compiere nel corso dell'anno e ne fornisce una pianificazione temporale;
- indica i flussi informativi e le verifiche a campione che l'Organismo di Vigilanza ritiene necessario effettuare;
- riporta gli esiti delle verifiche poste in essere dall'OdV;
- dà evidenza degli eventuali *audit* interni svolti nell'ambito delle aree a rischio considerate.

Il Piano di Vigilanza viene aggiornato all'esito di ogni riunione dell'OdV; è in ogni caso suscettibile di modifiche a fronte del verificarsi di eventi sopravvenuti o, comunque, di valutazioni dell'Organismo in tal senso.

4.6. INTEGRAZIONE DEI CONTROLLI AZIENDALI

L'Organismo di Vigilanza collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio al fine di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, un maggior livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l'efficace attuazione del "Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza".

In tale ottica l'OdV condivide con il Responsabile PCT gli esiti delle attività di monitoraggio poste in essere rispetto a condotte per le quali paia configurarsi anche il rischio di violazioni del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Compatibilmente con i rispettivi piani di lavoro annuali, l'Organismo di Vigilanza può altresì attivare l'Area *Internal Audit* per lo svolgimento di specifici *test* o istruttorie funzionali a monitorare l'efficace attuazione del Sistema Integrato 231 - Anticorruzione e Trasparenza, con riferimento alle misure volte a prevenire l'insorgenza di un'eventuale responsabilità amministrativa in capo al Consorzio.

4.7. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, al quale riferisce almeno semestralmente tramite una relazione scritta.

Tale documento dà evidenza dello stato di attuazione del Modello, delle attività di monitoraggio svolte, delle eventuali criticità emerse e degli interventi correttivi e/o migliorativi ritenuti opportuni per l'implementazione del Modello e/o dei presidi adottati

dal Consorzio a prevenzione della commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto.

La Relazione semestrale viene trasmessa, per opportuna conoscenza, anche al Collegio Sindacale del CSI.

In caso di presunte violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione, l'OdV, ove lo ritenga necessario, riferisce al Collegio Sindacale, il quale, a sua volta, può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alle suddette presunte violazioni e alle verifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e potrà richiedere di essere convocato da tali Organi qualora ravvisi la necessità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Sistema Integrato, per le parti di propria competenza, nonché su situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai Soggetti a cui sono affidate le principali responsabilità operative.

4.8. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 individua, quale ulteriore condizione per garantire all'Ente di beneficiare dell'esimente della responsabilità amministrativa, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, volti a consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni.

A tal fine, nel documento *Flussi informativi 231* sono stati raccolti, in apposite tabelle, i *report* (dati, informazioni, notizie e documenti) che le Direzioni del CSI sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza. L'OdV può comunque richiedere alle Direzioni del Consorzio l'invio di ogni eventuale ulteriore dato o informazione che ritenga utile ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza.

Le tabelle, distinte per tipologie di flussi informativi (generali, di processo, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) indicano, per ciascun *report*:

- l'*area a rischio* alla quale le informazioni del *report* afferiscono e nei confronti della quale l'Organismo di Vigilanza intende verificare l'effettiva tenuta dei presidi esistenti;
- le Direzioni aziendali a cui afferiscono i contenuti delle informazioni;
- le Direzioni, Aree e/o funzioni aziendali responsabili della validazione e trasmissione del flusso informativo;
- i dati di dettaglio che devono essere riportati nel singolo *report*;
- la periodicità (annuale, semestrale e/o ad evento) con la quale le informazioni devono essere trasmesse all'OdV.

I flussi informativi possono essere oggetto di aggiornamenti e/o integrazioni ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità a seguito di aggiornamenti e/o implementazioni dell'impianto documentale e delle regole e processi aziendali cui si riferiscono. Gli stessi possono altresì essere modificati e/o integrati su specifica richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso annualmente le Direzioni del Consorzio, nell'ottica di fornire all'OdV uno strumento efficace di monitoraggio, sono chiamate a confermare la validità e adeguatezza dei flussi informativi e ad avanzare delle proposte di modifica e miglioramento degli stessi.

Tutti i Destinatari del Modello che, nello svolgimento dei loro compiti, siano venuti a conoscenza dell'avvenuta commissione di reati e/o di comportamenti non conformi alle regole di condotta contenute nel MOG e/o nel Codice Etico, sono tenuti a darne segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

A tal fine sono stati attivati due canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza:

- una cassetta di posta, ubicata in una zona del Consorzio riservata, in cui è possibile imbucare segnalazioni anche in forma anonima. L'accesso alla cassetta è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV e alla Segreteria che ne supporta l'attività;
- un indirizzo di posta elettronica dedicato (organismo.vigilanza@csi.it), a cui possono accedere esclusivamente i componenti dell'OdV e la Segreteria che ne supporta l'attività.

Le suddette modalità di comunicazione con l'OdV intendono garantire ai Segnalanti la massima riservatezza sulla loro identità, nonché evitare atteggiamenti ritorsivi, o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti degli stessi. Per contro, a riprova della loro buona fede, i Segnalanti dovranno inviare segnalazioni circostanziate e avvalorate da elementi probanti la fondatezza dei fatti descritti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il Segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

È cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza conservare in appositi archivi tutta la documentazione afferente l'attività dell'Organismo di Vigilanza, compresi i flussi informativi e le segnalazioni ad esso trasmessi. Gli archivi saranno tenuti per 10 anni e, in ogni caso, nel rispetto di specifiche normative applicabili.

SEZIONE QUINTA

5 SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un Sistema Sanzionatorio che individui le misure disciplinari da applicarsi nel caso di violazione delle prescrizioni e delle regole comportamentali di cui si compone il Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza concorre ad attribuire maggiore efficacia a queste ultime.

Verosimilmente il rischio di incorrere in un provvedimento disciplinare rappresenta infatti un deterrente rispetto alla violazione delle suddette prescrizioni e contribuisce in tal modo a rafforzarne l'efficacia cogente nei confronti dei soggetti cui sono destinate.

In virtù di ciò, il Sistema Sanzionatorio costituisce uno strumento di prevenzione degli illeciti e, come tale, è parte integrante ed essenziale del presente Modello e, più in generale, del Sistema Integrato del Consorzio.

In tal senso il D.Lgs. 231/01 individua nell'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste nel Modello 231 uno degli elementi volti a garantirne l'efficace attuazione e, pertanto, uno dei presupposti necessari per escludere la responsabilità amministrativa dell'ente (cfr. art. 6, co. 2, lett. e ed art. 7, co. 4, lett. b D.Lgs. 231/01).

Inoltre ai sensi della Legge Anticorruzione la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal Piano Anticorruzione costituisce illecito disciplinare (art. 1, co. 14, L. 190/12).

In coerenza con le suddette disposizioni normative il Consiglio di Amministrazione del CSI, proseguendo nel percorso di implementazione del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza, ha approvato il "Sistema Sanzionatorio" del Consorzio, che definisce le misure disciplinari da applicarsi nel caso di violazione delle prescrizioni e delle regole comportamentali di cui il suddetto Sistema Integrato si sostanzia.

Va a tal proposito precisato che rientra nel novero delle "norme aziendali" rilevanti ai fini dell'insorgenza di un'eventuale responsabilità disciplinare anche la contrattazione collettiva applicata al Consorzio, cui viene fatto espresso richiamo nelle premesse del Sistema Sanzionatorio.

L'apparato sanzionatorio del CSI-Piemonte può essere attivato a fronte di qualsiasi "illecito disciplinare", ivi comprese quelle condotte che, ancorché penalmente irrilevanti, risultino contrarie alle regole etico-comportamentali sancite dal Codice Etico e che potrebbero pertanto essere prodromiche di reati-presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01, o di comportamenti delittuosi rilevanti ai sensi della L. 190/12.

L'attivazione di un procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Sanzionatorio prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un eventuale giudizio penale avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 o della L. 190/12.

L'esercizio del potere disciplinare è attribuito tramite Procura dal Direttore Generale al Direttore delle Risorse Umane, che, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale applicato, ha il compito di comminare le sanzioni disciplinari ai dipendenti in seguito a formale contestazione di fatti e/o atti a loro addebitabili, secondo quanto definito nel Sistema Sanzionatorio stesso.

Il Sistema Sanzionatorio, pur mantenendo una propria autonomia, costituisce parte del Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza del Consorzio e, in ottemperanza ai dettami posti in tal senso dalla normativa vigente in materia, è consultabile *on line* nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio, oltre ad essere pubblicato nella Intranet aziendale.

SEZIONE SESTA

6 AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. INFORMAZIONE AL PERSONALE E FORMAZIONE

Il Consorzio, consapevole che la conoscenza dei principi etici e comportamentali su cui si basa il presente Modello rappresenta un presupposto fondamentale a garanzia della sua tenuta e dell'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati cui lo stesso è preordinato, si impegna a svolgere nei confronti dei Destinatari un'adeguata attività informativa e formativa in merito.

A tal fine viene definito periodicamente un programma di comunicazione e formazione volto ad assicurare ai Destinatari un costante aggiornamento sulle implementazioni ed evoluzioni del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza, nonché la divulgazione dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, delle prescrizioni del Modello e delle regole comportamentali del Codice Etico.

La conservazione della documentazione relativa all'attività di informazione è a cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza, mentre quella relativa alle attività di formazione compete all'Area cui è affidata la responsabilità della Formazione aziendale. L'intera documentazione è a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque altro sia legittimato a prenderne visione.

- **Informazione**

Il Consorzio si impegna a divulgare a tutti i Dipendenti (ivi compresi i Dirigenti), attraverso la Intranet aziendale, i principali contenuti del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza.

Proprio al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza e rendere conoscibile il suddetto impianto di regole e procedure, nel 2015 è stata creata, all'interno della Intranet aziendale, un'apposita sezione sul "Sistema dei Controlli", recante una sotto-sezione dedicata al Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza, nella quale è pubblicato il set documentale di riferimento (§ 3.6). Sulla *home page* della Intranet vengono inoltre pubblicate informative e segnalazioni relative a modifiche o aggiornamenti che interessino il Sistema Integrato o alcuni degli elementi costitutivi dello stesso (es: introduzione dei Protocolli operativi, nomina del Responsabile PCT, istituzione della cassetta di posta per la segnalazione di illeciti a OdV e Responsabile PCT, ...). Tale attività di informazione può avvenire anche attraverso gli altri strumenti di comunicazione ritenuti idonei allo scopo.

Va infine segnalato che, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 33/2013 a garanzia di un adeguato livello di trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio ha implementato, all'interno del proprio sito internet, la sezione "Amministrazione Trasparente", nella quale sono pubblicati, a cura del Responsabile PCT, i documenti e i dati richiesti dalla normativa di riferimento. Nella sotto-sezione "Disposizioni Generali – Atti generali" sono disponibili, in particolare, il MOG e il Codice Etico.

L'attività di comunicazione interna sulle azioni di aggiornamento/implementazione del Sistema Integrato è oggetto di uno specifico flusso informativo destinato all'Organismo di Vigilanza.

- **Formazione**

L'attività di formazione coinvolge tutto il Personale in forza, nonché tutte le risorse che vengano, di volta in volta, inserite nell'organizzazione aziendale.

I contenuti, il grado di approfondimento e le modalità di erogazione dell'attività formativa vengono differenziati in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di esposizione al rischio-reato, dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli essi rivestano o meno funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione all'interno del CSI.

In particolare, l'attività formativa su Modello, Codice Etico e Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza viene erogata secondo le seguenti modalità:

- sessioni formative in aula rivolte alle figure apicali della Struttura (Direttori, Dirigenti, Responsabili di Area, Referenti Anticorruzione e Trasparenza), eventualmente con l'intervento di docenti universitari o di esperti in materia;
- percorsi formativi *on-line* obbligatori per tutti i Dipendenti, erogati attraverso la piattaforma di *e-learning* aziendale e-Mood;
- percorsi formativi *ad hoc*, definiti in relazione al verificarsi di eventi, iniziative/progetti di carattere eccezionale che, all'esito di opportune analisi di *risk assessment*, risultino aumentare l'esposizione del Consorzio al rischio di commissione di reati.

La formazione *on-line* deve essere obbligatoriamente erogata anche ai nuovi assunti, al momento dell'inserimento in Azienda, a coloro che siano interessati da eventuali mutamenti di mansioni nonché, in generale, in caso di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

La Direzione Risorse Umane, in collaborazione con l'area aziendale cui è affidata la progettazione dell'attività di formazione interna e su input del Team 231-Anticorruzione e Trasparenza annualmente progetta ed eroga l'attività di formazione, monitorando la partecipazione dei Dipendenti e conservando il materiale formativo e i test intermedi e finali di autovalutazione.

L'attività di formazione effettuata ai Dipendenti su Modello e Codice Etico è oggetto di uno specifico flusso informativo rivolto all'Organismo di Vigilanza.

6.2 AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adozione del presente Modello e le sue successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche che incidano sulla struttura, sui contenuti e sull'efficacia dell'impianto di prevenzione dei reati-presupposto 231) sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Ogni modifica sostanziale del Modello deve essere previamente condivisa dall'Organismo di Vigilanza, cui compete la verifica sull'adeguatezza ed efficacia degli interventi proposti rispetto alla funzione di prevenzione dei reati-presupposto-231 che il Modello deve assolvere.

Ogni altra modifica di carattere meramente formale, quale l'inserimento di annotazioni o precisazioni utili a favorire la leggibilità e fruibilità del Modello o ad assicurarne la coerenza con i diversi elementi di cui si compone il Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza (si pensi alla diversa denominazione che, nel tempo, possono assumere documenti richiamati nel MOG) è di competenza del Direttore

Generale, che dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione.

Il presente Modello è consultabile sulla Intranet aziendale, nella sezione "Sistema dei controlli" e sul sito istituzionale www.csipiemonte.it, nella pagina dedicata all'OdV, all'interno della sezione sulla Governance del Consorzio, oltreché nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sotto-sezione Disposizioni Generali/Atti Generali).